

REGIONE VENETO



PROVINCIA DI VERONA



COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA



PIANO AMBIENTALE PARCO LAGHETTO DEL FRASSINO



4 BOZZA DI REGOLAMENTO

GRUPPO DI LAVORO

DOTT. CASSOL MICHELE
DOTT. SCARIOT ALBERTO
DOTT. CESARE LASEN
DOTT. PAOLA MODENA
FABBRICA E CASANOVA ARCH. ASSOCIATI
AQUAPROGRAM s.r.l.

*DOTTORI FORESTALI ASSOCIATI
CASSOL E SCARIOT*

Via Stadio, 18 32036 Sedico (BL)
Tel/Fax 0437-852760 C.F./P.IVA 01094400254

Sedico
Febbraio 2018

REGOLAMENTO

TITOLO I - FINALITA'	4
Articolo 1 Finalità.....	4
TITOLO II - NORME DI UTILIZZO E FRUIZIONE.....	4
Articolo 2 Accesso e circolazione con mezzi motorizzati.....	4
Articolo 3 Accessibilità pedonale	4
Articolo 4 Viabilità e parcheggi	4
Articolo 5 Sorvolo di velivoli	5
Articolo 6 Introduzione di armi ed esplosivi	5
Articolo 7 Cicli biogeochimici	5
Articolo 8 Abbandono di rifiuti	5
Articolo 9 Accensione di fuochi e abbruciamenti.....	5
Articolo 10 Disturbo della quiete e dell'ambiente naturale	5
Articolo 11 Campeggio e bivacco	6
Articolo 12 Introduzione di cani	6
Titolo III - TUTELA DELLA FLORA, DELLA FAUNA E DELLA STRUTTURA GEOLOGICA.....	6
Articolo 13 Raccolta della flora spontanea	6
Articolo 14 Introduzione di specie vegetali	6
Articolo 15 Sfalcio di cariceti.....	7
Articolo 16 Sfalcio di canneti.....	7
Articolo 17 Contenimento del rovo	7
Articolo 18 “Alberi habitat”	7
Articolo 19 Tutela della fauna.....	7
Articolo 20 Direttive per la componente ittica.....	7
Articolo 21 Attività estrattiva e mineraria	8

Titolo IV - TUTELA DEL SUOLO E DEL TERRITORIO, URBANISTICA E PAESAGGIO	8
Articolo 22 Tutela del suolo.....	8
Articolo 23 Tutela dei corpi idrici	8
Articolo 24 Ambito di interesse archeologico.....	9
Articolo 25 Gestione urbanistica ed edificazione	9
Articolo 26 Tipologie edilizie	9
Articolo 27 Infrastrutture.....	10
Articolo 28 Manutenzione dei percorsi.....	10
Articolo 29 Recinzioni	10
Articolo 30 Cartelli ed insegne pubblicitarie	10
Titolo V - ATTIVITÀ ECONOMICHE, TURISTICHE E RICREATIVE.....	10
Articolo 31 Attività compatibili	10
Articolo 32 Attività agro-pastorale	11
Articolo 33 Sfalcio di prati	11
Articolo 34 Fasce tampone inerbite	12
Articolo 35 Attività ricreative	12
Articolo 36 Attività di educazione ambientale.....	12
Articolo 37 Attività di ricerca scientifica.....	13
Articolo 38 Segnaletica di confinazione dell'area protetta.....	14
Articolo 39 Percorso didattico.....	14
Articolo 40 Osservatori faunistici	14
Articolo 41 Punti informativi e di sosta	16
Articolo 42 Area di parcheggio.....	16
Articolo 43 Tabellonistica	16
Titolo VI - NORME FINALI E GENERALI.....	17
Articolo 44 Azione di “gestione attiva”.....	17

Articolo 45	Danneggiamenti	17
Articolo 46	Deroghe e limitazioni	17

TITOLO I - FINALITA'

Articolo 1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione del Parco del Laghetto del Frassino, istituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 30/11/2012
2. Le norme e le disposizioni contenute nel presente Regolamento tengono conto della zonizzazione del Parco definita nel Piano per il Parco al fine dell'applicazione delle norme e delle disposizioni medesime.

TITOLO II - NORME DI UTILIZZO E FRUIZIONE

Articolo 2 Accesso e circolazione con mezzi motorizzati

1. L'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati sono liberi nella Zona di penetrazione, fatti salvi i diritti di terzi.
2. Nella zona agricola e in quelle di Riserva naturale è consentito l'uso di mezzi motorizzati, previa autorizzazione del Soggetto gestore, ove prevista, esclusivamente per lo svolgimento delle attività agricole e forestali, per compiti di sorveglianza, di soccorso, di protezione civile, per gli interventi di manutenzione idraulica e delle reti tecnologiche, di ricerca scientifica e di difesa del suolo nonché di tutela dell'ambiente e di realizzazione delle azioni di Piano;
3. Eventuali deroghe a quanto indicato nei commi 1 e 2 vanno debitamente motivate ed autorizzate dal Soggetto gestore.

Articolo 3 Accessibilità pedonale

1. L'accesso pedonale e la circolazione sono liberi nelle "zone di penetrazione", fatto salvo il rispetto delle norme comportamentali previste dal presente Regolamento.
2. Nella Zona di Riserva naturale l'accesso pedonale e la circolazione del pubblico sono consentiti lungo i percorsi esistenti e segnalati e con le regolamentazioni nel seguito descritte.
3. Nella Zona di Riserva naturale, sono consentiti, in deroga a quanto previsto al comma 2, l'accesso e la circolazione pedonale, previa autorizzazione del Soggetto gestore, ove prevista, esclusivamente per lo svolgimento delle attività agricole e forestali, per compiti di sorveglianza, di soccorso, di protezione civile, per gli interventi di ricerca scientifica e di difesa del suolo nonché di fruizione e tutela dell'ambiente.

Articolo 4 Viabilità e parcheggi

1. Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di aprire nuove strade ed ampliare le esistenti, fatto salvo quanto previsto dal Piano per il Parco; è altresì fatto divieto di costruire nuovi sentieri, a meno che non siano autorizzati dal Soggetto gestore.
2. Il parcheggio dei mezzi è consentito nella Zona di penetrazione, esclusivamente nelle aree allo scopo destinate.

Articolo 5 Sorvolo di velivoli

1. Su tutto il territorio del Parco è vietato il sorvolo di velivoli, fatto salvo quanto stabilito dalle vigenti norme in materia aeronautica e sulla disciplina del volo e quanto previsto dal presente articolo.
2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:
 - a) i velivoli impiegati in operazioni di emergenza e di soccorso;
 - b) i velivoli specificamente autorizzati dal Soggetto gestore.

Articolo 6 Introduzione di armi ed esplosivi

1. È fatto divieto, su tutto il territorio del Parco, di introdurre, da parte di privati, fatta salva specifica e motivata autorizzazione del Soggetto gestore, armi, esplosivi e qualsiasi altro mezzo analogo, oltre a veleni e a strumenti atti alla cattura o all'uccisione di animali.
2. È consentita la detenzione, nelle abitazioni private, di armi, ivi comprese quelle da caccia, purché regolarmente denunciate a norma delle vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza.

Articolo 7 Cicli biogeochimici

1. È fatto divieto di introdurre e di impiegare, su tutto il territorio del Parco, qualsiasi prodotto e qualsiasi mezzo che possa interrompere ed alterare i cicli biogeochimici.

Articolo 8 Abbandono di rifiuti

1. Su tutto il territorio del Parco è vietata l'apertura di discariche di ogni tipo.
2. È altresì vietato l'abbandono, anche temporaneo, salvo che negli appositi contenitori, di rifiuti, ivi compresi quelli derivanti dal consumo di pasti, di bevande, da picnic o da altre attività connesse alla fruizione del Parco.

Articolo 9 Accensione di fuochi e abbruciamenti

1. L'accensione di fuochi, ivi compresa quella dei fuochi di artificio, è vietata in qualsiasi periodo dell'anno, fatto salvo quanto previsto nel presente Regolamento.
2. È consentito ai proprietari di edifici ed agli aventi titolo, limitatamente alla Zona di penetrazione, accendere fuochi per cucinare vivande o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio.

Articolo 10 Disturbo della quiete e dell'ambiente naturale

1. Fatta eccezione per la zone di Riserva Naturale e per la Zona agricola, nelle quali è comunque vietato, l'uso di apparecchi radio e televisivi, nonché di strumenti elettronici e simili, deve avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale, alle persone ed agli animali.
2. È sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati per motivi di ricerca scientifica e in servizi di sorveglianza e soccorso, nonché degli apparecchi di qualsiasi tipo impiegati nelle abitazioni, purché non arrechino disturbo.
3. Sono sempre vietate le emissioni luminose tali da produrre disturbo alla fauna ed alle persone: in questo ambito è fatto divieto di installare o utilizzare fonti luminose a faro,

fatta eccezione dei casi in cui le stesse si rendessero necessarie per la sorveglianza del territorio, per motivi di sicurezza e di studio e ricerca scientifica.

4. In caso di installazioni luminose, vanno impiegati sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri.

Articolo 11 Campeggio e bivacco

1. All'interno del territorio del Parco è vietata ogni forma di campeggio libero e bivacco.

Articolo 12 Introduzione di cani

1. È consentita l'introduzione sul territorio di cani registrati all'anagrafe canina esclusivamente nella "zona di penetrazione" e, se al guinzaglio, nella "zona agricola",
2. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma precedente i cani utilizzati nelle operazioni di soccorso.
3. Sono altresì esclusi dalle limitazioni del comma 1 i cani utilizzati per motivi scientifici, di studio e per il recupero di animali feriti, previa autorizzazione del Soggetto gestore.
4. In caso di smarrimento di cani all'interno del Parco, i proprietari o i conduttori sono tenuti a darne sollecita comunicazione al Soggetto gestore.

Titolo III - TUTELA DELLA FLORA, DELLA FAUNA E DELLA STRUTTURA GEOLOGICA

Articolo 13 Raccolta della flora spontanea

1. Sono vietati la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti di piante o dei prodotti del sottobosco. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali ed alla manutenzione ordinaria di sentieri e strade.
2. Dal divieto di cui al comma 1 sono escluse le specie commestibili frutto dell'attività agricola e di coltivazione, limitatamente alla zona agricola, nella quale sono consentite e normalmente esercitate le attività agricole.
3. La raccolta della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco è consentita, in deroga a quanto stabilito al comma 1, per motivi di ricerca scientifica e di studio, su autorizzazione nominativa del Soggetto gestore.

Articolo 14 Introduzione di specie vegetali

1. Su tutto il territorio del Parco, ad eccezione della Zona di penetrazione, è fatto divieto di introdurre specie vegetali non autoctone.
2. Nella Zona agricola è consentita l'introduzione di specie commestibili, anche non autoctone.

Articolo 15 Sfalcio di cariceti

1. Gli interventi indicati nelle schede delle azioni andranno effettuati secondo le modalità indicate in quel contesto. In ogni caso, si dovrà intervenire nel periodo autunnale e non dovrà essere coinvolto più di 1/3 annuo dell'area complessiva prevista dall'azione. L'area andrà preliminarmente picchettata da parte di esperti botanici. Non andranno effettuati interventi in quelle aree di cariceto che si trovano nella maggior parte dell'anno in settori sommersi dall'acqua.

Articolo 16 Sfalcio di canneti

1. Gli interventi indicati nelle schede delle azioni andranno effettuati secondo le modalità indicate in quel contesto. In ogni caso, si dovrà intervenire nel periodo invernale (da novembre a febbraio) e non dovrà essere coinvolto più di 1/3 annuo dell'area complessiva prevista dall'azione. L'area andrà preliminarmente picchettata da parte di esperti botanici e faunisti. Non andranno effettuati interventi in quelle aree di canneto che si trovano nella maggior parte dell'anno in settori sommersi dall'acqua.

Articolo 17 Contenimento del rovo

1. L'intervento sul rovo va effettuato in riposo vegetativo (primo intervento) e ripetuto sui giovani ricacci con due-tre interventi in primavera-estate, per più anni, finché non risulti totalmente eliminato.

Articolo 18 "Alberi habitat"

1. La realizzazione di alberi habitat è consentita esclusivamente sulle specie alloctone o sugli esemplari già morti. La soglia diametrica minima a m 1,30 da terra per intervenire è fissata in cm 20.

Articolo 19 Tutela della fauna

1. Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di esercitare l'attività venatoria e quella di pesca, di catturare, uccidere, danneggiare e disturbare, se non per caso fortuito o di necessità, qualsiasi specie animale, ivi compresa la così detta fauna minore e la fauna ittica.
2. Fatta eccezione per la caccia, che è sempre vietata, dai divieti di cui al comma 1 sono esclusi, per motivi scientifici o di studio, i ricercatori che debbono comunque essere muniti di autorizzazione rilasciata dal Soggetto gestore che individui specie e quantitativi asportabili.

Articolo 20 Direttive per la componente ittica

1. Fermo restando sull'intero territorio del Parco il divieto di esercizio venatorio e di svolgere l'attività di pesca, sono consentiti i seguenti interventi finalizzati alla conservazione e alla tutela ambientale, secondo le procedure previste nel presente articolo:
 - a) interventi tecnici;
 - b) catture e prelievi ittici;
 - c) reintroduzione e ripopolamenti ittici.

2. Le catture ed i prelievi ittici di cui al comma 1, lettera b), sono eseguiti dal personale autorizzato dal Soggetto gestore sulla base dei Piani di intervento tecnico approvati dal Comitato scientifico, predisposti a seguito di studi contenenti le valutazioni scientifiche di esperti in materia. I Piani debbono contenere i seguenti elementi:
 - a) appropriate valutazioni tecniche ed ambientali;
 - b) l'individuazione cartografica delle aree sulle quali si intende effettuare l'intervento di cattura;
 - c) l'indicazione delle specie e, in caso di cattura, anche il numero dei capi;
 - d) i mezzi, gli strumenti ed il personale necessario per effettuare l'intervento;
 - e) l'indicazione delle aree nelle quali si intende effettuare il ripopolamento con l'indicazione delle motivazioni tecniche atte a comprovare la compatibilità dell'intervento.
3. Le reintroduzioni e i ripopolamenti ittici di cui al comma 1, lettera c), sono consentiti sulla base di Piani tecnici di reintroduzione approvati dal Soggetto gestore a seguito di studio faunistico delle aree interessate agli interventi, redatto da esperti in materia, che garantisca che si tratta di reintroduzioni o ripopolamenti di specie faunistiche documentabili storicamente e compatibili biologicamente.

Articolo 21 Attività estrattiva e mineraria

1. Su tutto, il territorio del Parco è fatto divieto di apertura di cave.
2. Sono autorizzabili, nel rispetto delle normative vigenti in materia, l'asportazione e la movimentazione di inerti finalizzate agli interventi di manutenzione idraulica.

Titolo IV - TUTELA DEL SUOLO E DEL TERRITORIO, URBANISTICA E PAESAGGIO

Articolo 22 Tutela del suolo

1. Nella Zona agricola e in quelle di Riserva naturale sono vietati i movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di alterare l'ambiente e di modificare la morfologia dei luoghi.
2. Su tutto il territorio del Parco sono consentiti i movimenti di terreno, gli scavi e le modificazioni del suolo connessi a progetti regolarmente autorizzati.

Articolo 23 Tutela dei corpi idrici

1. Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di modificare il regime naturale delle acque.
2. Sono vietati gli interventi di tombinatura e riduzioni dell'alveo, nonché di diminuzione della portata idrica esistente.
3. La manutenzione e pulizia delle sponde devono essere attuate in tempi differenti, favorendo la naturalità delle stesse, o mediante tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica e conservando la presenza delle idrofite che contribuiscono alla fitodepurazione dell'acqua.
4. Gli attraversamenti eventualmente necessari devono essere realizzati in legno, con larghezza massima pari a metri 4, in modo tale da inserirsi correttamente nel contesto paesaggistico.

5. E' vietata la cementificazione dell'alveo e delle sponde. Le operazioni di eventuale dragaggio che si rendessero necessarie per dare attuazione alle azioni di Piano o per motivi idraulici, devono essere effettuate con rotazione, modalità e periodicità stabilite dal Soggetto gestore.

Articolo 24 Ambito di interesse archeologico

1. Nella Zona di riserva naturale regionale speciale sono vietati tutti gli interventi suscettibili di danneggiare i reperti storici la cui presenza sia documentata dalle indagini effettuate sotto la supervisione della competente Soprintendenza archeologica o che siano potenzialmente presenti sulla base di studi validati dalla medesima Soprintendenza. In particolare, salvo che per gli scavi archeologici debitamente autorizzati, non dovranno essere effettuati scavi nel terreno emerso ed in acqua, anche per la messa a dimora di alberi o arbusti, per una profondità superiore ai 40 cm.
2. Nella Zona di riserva naturale regionale speciale sono consentite installazioni volte alla valorizzazione della risorsa storico-archeologica a fini didattici e culturali, dalla semplice posa di pannelli informativi fino alla ricostruzione verosimile di porzioni dell'abitato palafitticolo; ogni intervento è subordinato a progetto specifico da redigere sotto la supervisione della competente Soprintendenza archeologica.

Articolo 25 Gestione urbanistica ed edificazione

1. Nelle zone di Riserva naturale regionale orientata è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione edilizia del territorio; nelle Riserve stesse è consentito unicamente eseguire interventi di realizzazione e di mantenimento di infrastrutture strettamente necessarie ad una corretta ed adeguata gestione e fruizione del Parco, escludendo qualsiasi trasformazione d'uso non compatibile con le finalità del Parco stesso.
2. Nelle Zone di penetrazione sono consentiti gli interventi previsti dal Piano Ambientale nonché il recupero funzionale degli edifici esistenti secondo le apposite norme riportate sulle schede particolareggiate allegate alle Norme di attuazione del Piano.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le normative contenute nel Piano Ambientale.

Articolo 26 Tipologie edilizie

1. Tutti gli interventi, sia di nuova edificazione, sia di mantenimento degli edifici esistenti, debbono garantire il rispetto delle tipologie edilizie tradizionali e delle caratteristiche del paesaggio, con impiego di materiali e magisteri tradizionali.
2. Al fine di garantire il rispetto tipologico di cui al comma precedente, gli interventi edilizi sugli edifici esistenti sono consentiti secondo quanto previsto nelle schede normative-progettuali allegate alle Norme di Attuazione del Piano Ambientale (allegato 3.D) nei limiti e secondo le tipologie e con le tecnologie nello stesso definite e, salvo diverse indicazioni, dovranno rispettare le direttive di cui al "*Prontuario per l'edificazione in zona agricola*" del PATI e al "*Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale*" del PI.

Articolo 27 Infrastrutture

1. Su tutto il territorio del Parco non è consentita l'installazione di tralicci, linee elettriche e relative cabine di trasformazione: la nuova elettrificazione deve essere garantita, fatti salvi i casi di impossibilità tecnica dimostrata, attraverso la realizzazione di linee interrato.
2. È altresì vietata l'installazione di nuovi impianti e di antenne per radio-telecomunicazione, fatti salvi quelli a servizio delle abitazioni private e delle strutture pubbliche e private purché collocati nell'ambito di pertinenza delle stesse.

Articolo 28 Manutenzione dei percorsi

1. È consentita la manutenzione ordinaria; è altresì consentita, previa autorizzazione del Soggetto gestore che deve stabilire i limiti di intervento ed i mezzi utilizzabili, la manutenzione straordinaria dei percorsi. Si intende per manutenzione ordinaria ogni intervento, da eseguirsi entro il limite massimo di 100 cm dal ciglio del sentiero, di sramatura della vegetazione arbustiva ed arborea, di eliminazione delle erbe, di sistemazione puntuale e localizzata del fondo senza la realizzazione di opere d'arte, di risistemazione della segnaletica esistente; si intende altresì per manutenzione straordinaria ogni intervento che preveda taglio di alberi o la realizzazione di opere d'arte di qualsivoglia natura ovvero di segnalazione, anche con simbologia a colori, dei percorsi.
2. Sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria legati a pubblica incolumità e sicurezza.

Articolo 29 Recinzioni

1. Ad esclusione delle "zone di penetrazione", le recinzioni non sono ammesse, fatto salvo che in zona agricola, dove possono essere realizzate con siepi a verde formate da elementi di specie elencate nell'allegato 3.A.

Articolo 30 Cartelli ed insegne pubblicitarie

1. Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di apporre cartelli, manifesti e segnali pubblicitari.

Titolo V - ATTIVITÀ ECONOMICHE, TURISTICHE E RICREATIVE

Articolo 31 Attività compatibili

1. Sono considerate attività compatibili con le finalità del Parco:
 - a) l'attività agricola;
 - b) le attività connesse alla fruizione naturalistica, con particolare riferimento alla didattica ed all'educazione ambientale;
 - c) l'attività di ricerca scientifica e le sue applicazioni in campo naturalistico, sanitario ed ambientale;
2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è soggetto alle norme comportamentali dettate dal presente Regolamento ed a quelle contenute nelle leggi nazionali e regionali di settore e dalle Norme del Piano per il Parco.

Articolo 32 Attività agro-pastorale

1. La conduzione dei terreni nella Zona agricola è consentita nel rispetto delle seguenti norme:
 - a. I terreni agricoli devono essere condotti nel rispetto dei criteri dell'agricoltura ecocompatibile. In particolare, i conduttori devono rispettare le dosi massime di concimi e di fitofarmaci, previste dal Disciplinare di produzione integrata, approvato dalla Regione del Veneto, o di produzione biologica, in applicazione dei regg. CEE n. 834/2001 e n. 889/2008;
 - b. Valgono inoltre i dettami di cui al Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/2014), ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";
 - c. Valgono inoltre i dettami del Decreto interministeriale 10 marzo 2015 "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette".
 - d. sono vietati i movimenti di terra ad eccezione di quelli superficiali necessari per la conduzione agricola dei terreni, senza in ogni caso asportazione o riporto di terreni esterni all'area direttamente oggetto di intervento;
 - e. è fatto divieto di spargere liquami zootecnici e fanghi di depurazione;
 - f. il controllo della vegetazione nella rete di canali e fossati che raccolgono le acque di scolo è attuabile mediante lo sfalcio meccanico;
 - g. le operazioni di dragaggio nei canali artificiali devono essere effettuate con rotazione pluriennale.
2. Tramite una adeguata informazione ed un idoneo supporto tecnico-organizzativo sono incentivate anche le seguenti attività:
 - a) imboschimento dei seminativi;
 - b) agricoltura biologica e integrata;
 - c) foraggicoltura estensiva;
 - d) conversione dei seminativi a prato stabile con sfalcio controllato;
 - e) messa a riposo dei seminativi, con sviluppo di attività di servizio all'ambiente e di ripopolamento faunistico.

Articolo 33 Sfalcio di prati

1. I prati da sfalcio possono essere interessati da un minimo di due a un massimo di tre sfalci annui e il foraggio dovrà essere raccolto e preferibilmente essiccato in loco.
2. Il primo sfalcio non potrà avvenire prima del 20 di maggio.
3. Dovranno essere lasciate delle fasce, della larghezza minima di 3 metri, da non sottoporre allo sfalcio, per una superficie pari al 10% dell'area di intervento. Dette fasce dovranno essere falciate entro la fine dell'inverno.
4. Le aree di prato, dove entrano in contatto con vegetazione igrofila (magnocariceti, canneti etc.) o altra vegetazione sensibile, andranno preliminarmente picchettate da esperti botanici.

Articolo 34 Fasce tampone inerbite

1. Al margine dei campi e dei vigneti, a contatto con la rete idrografica, le siepi, i boschetti, ecc. andranno rilasciate delle fasce tampone inerbite, per una ampiezza indicativa di 2-5 metri.
2. Tali fasce andranno tagliate almeno una volta all'anno, al di fuori della stagione vegetativa.

Articolo 35 Vigneti

1. Almeno il 5% della superficie interessata dal progetto di eventuali vigneti deve essere riservata a siepi o boschetti. L'altezza delle siepi non dovrà essere inferiore all'altezza della coltura, maggiorata di 1 metro
2. Lo spazio fra le fila del vigneto va mantenuto a prato; tali superfici fra le file andranno falciate alternativamente, a una distanza di tempo minima di 30 giorni fra uno sfalcio e l'altro sulla stessa fila e di 15 giorni fra una fila e l'altra.
3. Per eventuali trattamenti dovranno essere utilizzati macchinari e/o mezzi anti deriva
4. Tra il bordo del vigneto ed eventuali corpi idrici a valle dovrà essere realizzato un solco di altezza minima pari a cm 40
5. Sulla base degli esiti dei monitoraggi sulla qualità delle acque e sullo stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario, il Soggetto gestore potrà apportare ulteriori restrizioni, secondo quanto indicato nelle "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette" di cui al DM 10 marzo 2015

Articolo 36 Attività ricreative

1. L'attività di balneazione è vietata.
2. È vietato l'uso di natanti con o senza motore. Sono esclusi dal divieto del presente comma le attività di sorveglianza, soccorso, ricerca scientifica, situazioni impreviste autorizzate dal Soggetto gestore.
3. Le manifestazioni ricreative, oltre alle altre attività ludico-ricreative collettive, debbono comunque essere preventivamente autorizzate dal Soggetto gestore che può stabilire, nell'autorizzazione, limiti e disposizioni specifiche. È comunque vietata l'organizzazione di manifestazioni sportive che possano, direttamente o indirettamente, danneggiare o disturbare la fauna ovvero danneggiare la flora e la vegetazione.

Articolo 37 Attività di educazione ambientale

1. Le visite sono consentite al pubblico tutto l'anno nei giorni e secondo l'orario stabilito di anno in anno dal Soggetto gestore.
2. Le visite avvengono per gruppi di non più di 40 persone.
3. L'accesso al Parco per le attività didattiche che si svolgano all'interno della Zona di Riserva naturale regionale orientata deve essere autorizzato dal Soggetto gestore.

Le richieste dovranno pervenire al Soggetto gestore secondo le modalità ed i tempi stabiliti nel Regolamento.

4. I visitatori possono percorrere autonomamente i “percorsi didattici liberi”. La frequentazione dei “percorsi didattici con accompagnamento” va invece autorizzata dal Soggetto gestore.
5. Eventuali richieste espressamente motivate di accedere alle zone vietate devono essere inoltrate al Soggetto gestore con largo anticipo affinché possa essere valutata la decisione di consentire o negare la loro frequentazione.
6. Durante il periodo di nidificazione dell'avifauna (15 marzo-15 luglio) il Soggetto gestore può limitare a sua discrezione le visite alla riserva. Nel medesimo periodo, anche ai fini della tutela di altre specie animali) il Soggetto gestore può interdire la fruizione dei percorsi didattici nei luoghi ritenuti ecologicamente sensibili.
7. Per ovviare a eventuali imprevisti che possono presentarsi durante la gestione della Riserva, il Soggetto gestore potrà stabilire una diversa regolamentazione delle visite rispetto a quella di cui ai punti precedenti.

Articolo 38 Attività di ricerca scientifica

1. Sono ammesse le attività di ricerca scientifica all'interno del territorio del Parco, che il Soggetto gestore incoraggia e promuove.
2. Le ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe ai divieti esistenti sono condotte nel rispetto del presente articolo.
3. Rientrano nell'attività di ricerca l'applicazione in prima persona di un ricercatore o di un gruppo di ricercatori e il coinvolgimento di studenti e altre persone sotto la responsabilità di un ricercatore (a esempio per tesi di laurea, censimenti faunistici, ecc.).
4. Il ricercatore che intende svolgere attività di ricerca è tenuto a farne richiesta al Soggetto gestore, con l'indicazione di tutti gli elementi necessari, riportati in un apposito programma analitico di ricerca.
5. Il programma di ricerca dovrà quindi precisare:
 - a) nome del responsabile;
 - b) elenco e qualifica del personale coinvolto;
 - c) eventuali *curriculum*, se richiesti;
 - d) l'oggetto e la finalità della ricerca;
 - e) la durata della ricerca;
 - f) le raccolte/catture da effettuare, sia di materiale vivente che non vivente;
 - g) qualità e quantità del materiale, sia vivente che non vivente, che eventualmente si intende prelevare in natura e le metodologie applicate;
 - h) l'eventuale impiego di apparecchiature;
 - i) le misure previste per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente del parco, sulle popolazioni delle specie vegetali e animali, sulle formazioni geologiche.
6. Le richieste sono sottoposte per l'approvazione al competente Comitato tecnico scientifico.
7.) Il Soggetto gestore può, in qualunque momento e per motivate ragioni o in caso di necessità legate alla gestione del Parco e alle attività di conservazione e tutela, stabilire delle limitazioni.

8. Qualora le ricerche e gli studi programmati comportino delle spese per il Soggetto gestore e comunque l'impegno dell'organizzazione dello stesso, verrà stipulata un'apposita convenzione che preveda gli impegni delle parti.
9. I ricercatori impegnati si riferiranno, dal punto di vista organizzativo e per il necessario coordinamento, al Soggetto gestore.
10. I ricercatori, a determinate condizioni, stabilite dal Soggetto gestore e da Regolamenti comunali, potranno essere autorizzati ad utilizzare materiale e strutture logistiche del Soggetto gestore o del Comune, alle condizioni che verranno stabilite concordemente o previste nell'atto di convenzione. Materiale, attrezzature e strutture dovranno essere restituiti nello stato in cui sono stati consegnati, pena il risarcimento dei danni al Soggetto gestore.
11. Sulla base di accordi specifici, presi caso per caso, verranno stabilite le modalità con cui debbano essere consegnate al Soggetto gestore e al comune di Peschiera del Garda parte del materiale significativo raccolto e copia delle migliori foto realizzate durante la ricerca, che verranno comunque utilizzate dal Soggetto gestore e dal comune di Peschiera del Garda con rispetto della titolarità dell'autore.
12. Una copia della relazione finale e 3 copie dell'eventuale pubblicazione della ricerca dovranno essere consegnate rispettivamente al Soggetto gestore e al comune di Peschiera del Garda. È sempre necessario menzionare espressamente e con il dovuto rilievo la partecipazione del Soggetto gestore, il quale si riserva anche il diritto di stampare direttamente il numero di estratti che riterrà opportuno per le proprie finalità istituzionali nonché di usare in parte o anche completamente il materiale edito per fini didattici, con il solo obbligo di citare gli estremi bibliografici.

Articolo 39 Segnaletica di confinazione dell'area protetta

1. Il Soggetto gestore indica i confini della riserva per mezzo di tabelle di perimetrazione, da porre in luogo lungo il confine esterno in modo tale che da ogni punto sia visibile almeno un cartello di delimitazione.

Articolo 40 Percorso didattico

1. All'interno del Parco possono essere realizzati sentieri natura. È ammissibile la costruzione di passerelle in legno. In fase di realizzazione dovranno essere presi tutti gli accorgimenti tecnici al fine di contenere i visitatori all'interno del percorso stesso. In sede di stesura del progetto esecutivo, il tracciato planimetrico dei sentieri natura potrà essere modificato in relazione alle particolari esigenze.
2. Il percorso potrà avere una larghezza massima pari a m 1,50 e dovrà essere in fondo naturale o stabilizzato. È ammesso il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva che dovesse rendersi necessario per garantire la transitabilità del percorso. Nei tratti di "percorso didattico con accompagnamento" e di percorso per osservazione scientifica", la larghezza massima del percorso è pari a m 1,20.

Articolo 41 Osservatori faunistici

1. Gli osservatori faunistici sono finalizzati ad attività didattiche e scientifiche oltre che all'osservazione della fauna presente da parte dei visitatori. La realizzazione di questi punti deve avvenire mediante l'uso di tipologie costruttive e di materiali d'opera adatti a consentire un corretto inserimento ambientale.

2. Gli osservatori faunistici sono 7:
 - a) Gli osservatori 1, 3, 4 e 7 hanno funzioni didattiche e scientifiche e l'accesso è libero;
 - b) Gli osservatori 2 e 6 hanno funzioni didattiche e scientifiche e l'accesso può avvenire solo con autorizzazione da parte del Soggetto gestore;
 - c) L'osservatorio 5 ha funzioni solo scientifiche e l'accesso può avvenire solo per motivi di ricerca, debitamente autorizzata dal Soggetto gestore.
3. L'accesso agli osservatori è sempre consentito al personale di sorveglianza.
4. Ad eccezione degli osservatori 4 e 7, gli osservatori faunistici sono interamente costruiti in legno. È consentito l'eventuale impiego di acciaio negli elementi strutturali mentre per il rivestimento dell'involucro è prescritto l'utilizzo del legno e di canniccio (graticci/stuoie/pannelli in canna palustre).
5. L'osservatorio 1 è posto in prossimità dell'accesso principale, al limite del prato in posizione dominante rispetto al lago. È composto da un capanno d'osservazione interamente costruito in legno, organizzato su due piani, tetto a capanna (due falde) e dotato di aperture poste a diversa altezza.

Essendo a fruizione libera e con finalità didattiche e scientifiche l'osservatorio ha dimensioni tali da poter ospitare fino a 25-30 persone.

In esso è garantita la piena accessibilità e fruizione in autonomia alle persone con ridotta o impedita capacità motoria al primo livello, al quale si accede per mezzo di una rampa in legno collegata al percorso didattico libero.
6. L'osservatorio 3 è costituito da una semplice schermatura lignea, dotata di aperture poste a diversa altezza, formata da barriere con rivestimento di canniccio.
7. Gli osservatori 4 e 7 sono ricavati in strutture edilizie esistenti. La ristrutturazione dei fabbricati, eseguita secondo quanto previsto nelle relative schede normative-progettuali allegata alle Norme di Attuazione del Piano Ambientale (allegato 3.D), nei limiti e secondo le tipologie e con le tecnologie nelle stesse definite, può prevedere la modifica della forometria e l'installazione di ampie vetrate panoramiche sul fronte lago.
8. Gli osservatori faunistici 2, 5 e 6 sono composti da un capanno d'osservazione interamente costruito in legno, organizzato su un unico livello, a pianta rettangolare, tetto a capanna (due falde) e dotato di aperture poste a diversa altezza. La superficie coperta massima è pari a 8,00 m² per gli osservatori 2 e 5, e pari a 16,00 m² per l'osservatorio 6.
9. L'area in prossimità degli osservatori potrà essere mascherata da barriere lignee con rivestimento di canniccio per evitare che la fauna possa essere disturbata dalla presenza dei visitatori.
10. In sede di stesura del progetto esecutivo, la localizzazione degli osservatori faunistici potrà essere modificata in relazione alle particolari esigenze.
11. È vietata la pasturazione delle zone in prossimità degli osservatori e l'utilizzo di richiami e di luci artificiali. Il comportamento dei fruitori dovrà essere improntato al più assoluto rispetto dei ritmi biologici della fauna osservata.

Articolo 42 Punti informativi e di sosta

1. I punti informativi e di sosta possono essere costituiti da panche, tavoli e tabellazione didattica.
2. I punti informativi e di sosta sono 4:
 - a) l'accesso ai punti 1, 2 e 4 è libero;
 - b) l'accesso al punto 3 può avvenire solo con autorizzazione da parte del Soggetto gestore.
3. L'accesso ai punti di informazione e di sosta è sempre consentito al personale di sorveglianza e, nel caso del punto 3, ai proprietari del fondo.
4. Panche, tavoli e tabellazione dovranno essere di forma semplice e di minimo impatto. Il materiale costruttivo dovrà essere preferenzialmente il legno.
5. In sede di stesura del progetto esecutivo, la localizzazione dei punti informativi e di sosta potrà essere modificata in relazione alle particolari esigenze.

Articolo 43 Area di parcheggio

1. È ammessa la realizzazione di un parcheggio, nell'area indicata nella cartografia di progetto C.03 "Sistema delle infrastrutture di servizio, delle strutture di informazione e dei percorsi guidati", secondo le indicazioni riportate nel presente Regolamento.
2. L'area di sosta ha una superficie massima pari a circa 1.750 m²
3. La conformazione morfologica dell'area viene confermata nell'assetto definitivo, i movimenti terra saranno limitati e posti in essere unicamente per regolarizzare il piano, permettere la formazione di un adeguato piano di fondazione stradale e lo smaltimento delle acque meteoriche.
4. L'area di parcheggio dovrà essere in fondo naturale o stabilizzato in ghiaia rullata. È ammesso l'utilizzo della pietra per i cordoli di delimitazione dei posti auto e delle corsie di manovra e del legno per gli eventuali elementi di dissuasione o protezione.
5. Le opere previste dovranno essere inserite nel contesto ambientale e paesistico e dotate di un'adeguata sistemazione a verde in grado di ridimensionare l'impatto visivo conseguente alla presenza degli autoveicoli in questo contesto, riducendone la vista. Le superfici a verde destinate alle schermature arboree ed arbustive, opportunamente confinate rispetto alle aree di sosta e di manovra dei mezzi, dovranno avere un'estensione minima pari al 15% della superficie complessiva dell'area di sosta.

Articolo 44 Tabellonistica

1. Lungo i percorsi che attraversano l'area protetta è opportuno prevedere la posa in opera di tabelle in grado di dare indicazioni utili alla fruizione del territorio.
2. Le tabelle e le attrezzature accessorie dovranno essere di forma semplice e di minimo impatto. Il materiale costruttivo dovrà essere preferenzialmente il legno.

Titolo VI - NORME FINALI E GENERALI

Articolo 45 Azione di “gestione attiva”

1. Con riferimento alle azioni di gestione attiva riportate nelle schede delle azioni (Allegato 1.A) e per quanto non espressamente indicato in questo Regolamento, valgono le indicazioni riportate nelle schede azioni stesse, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione dei diversi interventi.

Articolo 46 Danneggiamenti

1. Il danneggiamento delle attrezzature, degli arredi, dei beni culturali, ambientali e naturali, presenti nel Parco, comporta secondo i casi, oltre che le sanzioni di cui al Titolo VI delle Norme di Attuazione, l'obbligo o la facoltà del Soggetto gestore a rivalersi dei danni subiti.

Articolo 47 Deroghe e limitazioni

1. Fatte salve le deroghe espressamente previste dagli articoli precedenti, il Soggetto gestore può concedere deroghe o introdurre limitazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato e della Regione Veneto, ovvero siano di competenza di altri organi o autorità.
2. Per motivi d'urgenza possono essere altresì concesse deroghe dal Soggetto gestore per fini tecnici, connessi alle funzioni di sorveglianza, a compiti di tutela e gestione dell'ambiente naturale, di protezione civile, di sicurezza, di soccorso e di emergenza.
3. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.
4. Le autorizzazioni in deroga debbono essere esibite, a richiesta, al personale di sorveglianza ed essere restituite alla loro scadenza.